



<http://www.marrazzoantonio.altervista.org>

Servizio di Prevenzione e Protezione

Funzioni e compiti

Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dall’art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fra gli addetti va menzionata la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (persona designata dal Datore di Lavoro in possesso d’attitudini e capacità adeguate), che ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio.

Il Servizio Prevenzione e Protezione svolge in collaborazione con le altre unità aziendali ha il compito di assolvere ai seguenti adempimenti di legge :

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- Elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Inoltre svolge anche le seguenti attività:

- Redazione dei piani di emergenza ed evacuazione;
- Consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali;
- Redazione piani di sicurezza e coordinamento;
- Individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità dell’Azienda;
- Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 congiuntamente al Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e gli fornisce con tempestività le valutazioni e i pareri di competenza al fine della programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.

Il Servizio Prevenzione e Protezione collabora infine con gli analoghi Servizi delle maggiori strutture sanitarie con finalità di supporto all’attività, condivisione di esperienze e formazione degli operatori.

Requisiti e formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Per svolgere questi compiti i componenti del servizio di prevenzione e protezione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. La scelta dei componenti è vincolata al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, o allo svolgimento delle funzioni richiamate, da almeno sei mesi, alla data del 13 agosto 2003. Gli addetti inoltre, debbono essere in possesso dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Per il responsabile, è prevista una formazione specifica in materia di prevenzione e protezione di tutti i rischi, anche quelli di natura psicosociale, nozioni di gestione delle attività tecnicoamministrative, tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali. Le competenze appena citate sono acquisite attraverso



<http://www.marrazzoantonio.altervista.org>

la frequenza, con verifica dell'apprendimento, di corsi di formazione conformi ai contenuti stabiliti dall'accordo del 26 gennaio 2006 della conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La legge prevede che il servizio sia formato da personale esclusivamente interno all'azienda nei casi di impianti industriali a rischio di incidente rilevante, per aziende industriali con più di 200 lavoratori o in strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori (art. 31, comma 6).